



PROVVEDIMENTO A.I.A. N° DPC025/290 DEL 09/08/2019

DPC DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico

OGGETTO: **Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame ex art. 29-
octies del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.**

DITTA: METAENERGIA Produzione srl

Sede impianto: Z.I. SS Appulo Sannitica Km 96.6 – Sulmona (AQ)

Attività svolta: Centrale termoelettrica

Codice IPPC di cui all'All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

1.1 Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50MW.

IL DIRIGENTE

(DGR 469 del 24.06.15 e s.m.i.)

VISTI:

- la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- il Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Decisione di esecuzione UE 2016/1032 della Commissione del 13/06/2016 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi;
- il documento BREF “Smitheries and Foundries Industry” adottato dalla Commissione Europea a Maggio 2005;
- la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge Regionale 01 ottobre 2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

- la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento” che fissa, nell’allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto:” *Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica*” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto:” *Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica ed integrazione*”;
- la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008*”;
- il D.M. 24/04/08 inerente “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 2005*”;
- la DGR n.308 del 24/06/09 recante “*DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008*”;
- la LR 31 del 29/07/2010 recante “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*” ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
- la DGR n. 118 del 07/02/2019 avente ad oggetto “*Revoca e Sostituzione integrale dell’Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”- Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” - Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art.5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies).*”;
- le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 46 del 04/03/2014 recante: ”*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) - Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*”;

- la DGR n.469 del 24/06/15 avente all'oggetto: *“Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs.3/04/2006, n.152 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n.310/29.06.09”*;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 65/40 del 31/10/2008 (integrata con provv. AIA n. 173 del 16/02/2011), rilasciata alla Ditta Metaenergia Produzione srl (come provvedimento di voltura prot.n. DA13/194 del 17/06/2015), con sede operativa in SS 17 Apulo Sannitica – Zona Ipersidis, Sulmona (AQ), nella persona del Legale Rappresentante per l'esercizio dell'installazione della Centrale Cogenerazione Ciclo combinato di Sulmona;
- il provvedimento n. DPC025/126 del 05/07/2017 di Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 65/40 del 31/10/2008, a seguito di modifica non sostanziale relativa alla sostituzione della linea di produzione da 52 MW in ciclo combinato con una nuova linea di potenza elettrica pari a 47,5 MW anch'essa in regime cogenerativo e realizzata con 5 motori di potenza unitaria pari a 9,5 MW, dotati di motori endotermici turbocompressi di ultima generazione;
- la comunicazione della Ditta ai sensi dell'art. 29 nonies, comma1 del D.Lgs152/06 e ss.mm.ii. ritenuta non sostanziale con nota prot.n.5551 del 09/01/2018 dall'autorità competente regionale;

ACQUISITA al prot.n. 302976 del 02/11/2018 l'istanza di riesame ai sensi dell'art. 29-ter avanzata dalla Ditta Metaenergia Produzione srl dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 65/40 del 31/10/2008 e ss.mm.ii. e ai prot.n. nn. 361373, 361370, 361363 del 24/12/2018 la documentazione integrativa;

DATO ATTO che l'attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui all'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs 152/06, più precisamente la categoria 1.1 *“Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50MW”*;

VISTO il documento di BAT Conclusion *“Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants. Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)”* pubblicato su GU Europea del 17/08/2017;

DATO ATTO della nota prot.n. 14356 del 17/01/19 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29- octies Parte II del D.Lgs. 152/06 prevedendo l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c.2, legge 241/1990 e ss.mm.ii, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis della stessa legge, avente ad oggetto l'istanza di riesame presentata dalla Ditta Metaenergia Produzione srl;

VISTA la richiesta di integrazioni formulata dal Servizio regionale DPC025 con prot.n. 59919 del 26/02/2019 finalizzata all'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria all'istruttoria del riesame così come emerso dal verbale dell'incontro tecnico tenutosi presso l'ARTA in data 14/02/2019;

ACQUISITE le suddette integrazioni ai prott.nn.76965, 76925, 77234 del 12/03/2019, trasmesse dalla Ditta Metaenergia Produzione srl;

VISTO il Verbale di Conferenza dei Servizi del 14/05/2019 tenutosi ai sensi dell'art.14-ter della L.241/90 e ss.mm.ii., dal quale risultano sospesi i lavori di conferenza in attesa della documentazione durante la seduta sulla base delle indicazioni di ARTA formulate con nota prot.n.23581 del 14/05/19;

ACQUISITA la suddetta documentazione ai prott.nn. 153724, 153722, 153719 del 23/05/2019 dalla quale risulta il confronto con la DGR 118/2019 relativamente alla modifica descritta nell'ETD per cui:

- il parametro NH₃ costituisce nuovo inquinante generato dal nuovo sistema di abbattimento previsto dalle BAT-C. L'emissione del nuovo inquinante è stata dichiarata modifica non sostanziale dalla Regione Abruzzo - Servizio Politica energetica, Qualità dell'Aria - SINA con nota prot. 244527 del 18/09/2014;
- i parametri CH₂O (formaldeide) e CH₄ (metano) non costituiscono nuovi inquinanti perché già emessi nella precedente configurazione impiantistica, ma non formalizzati in quanto non previsti nella revisione delle BREF 2006, vigenti al rilascio dell'AIA.

PRESO ATTO di quanto riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 07/08/2019 dal quale risulta espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA a seguito del riesame con le prescrizioni ivi riportate;

DATO ATTO che il Gestore ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria di cui al DM 24/04/2008 in data 31/01/2019;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

ART.1

di rilasciare alla Ditta **Metaenergia Produzione srl**, con sede legale in Via Barberini, 86 – Roma ed operativa in Z.I. SS Appulo Sannitica Km 96.6 – Sulmona (AQ), nella persona del Legale Rappresentante per l'esercizio dell'installazione di produzione energia elettrica e calore;

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

per l'esercizio dell'attività IPPC di cui all'All.VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/06

1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW,

con la seguente capacità produttiva

Dati sulla produzione				
Attività	Tipo di prodotto	Unità di misura	Potenzialità massima di produzione	Quantità prodotta nell'anno di riferimento
Produzione Sezione 1 (ciclo semplice)	Energia elettrica	kWh	47.040kW	376.320.000 kWh (8000 ore/anno)
Produzione Sezione 2 (ciclo cogenerativo)	Energia elettrica	kWh	2.679kW	21.432.000 kWh (8000 ore/anno)
	Calore	kWh	1139kW	9.112.000 kWh (8000 ore/anno)

Sezione di produzione:

n. 4 genset, ciascuno dei quali composto da un motore a combustione interna Wärtsilä Dati Macchina 20V31SG alimentato a gas naturale e da un generatore elettrico. Ogni genset avrà una potenza elettrica nominale di 11,76 MWe e potenza termica nominale di 23.3 MWt.

Sezione di cogenerazione:

n. 1 motore a combustione interna JMS616F402 alimentato a gas naturale e relativo generatore elettrico. L'assetto sarà in funzione cogenerativa per fornire acqua surriscaldata o vapore saturo all'adiacente complesso industriale Magneti Marelli. L'impianto di cogenerazione avrà potenza elettrica nominale pari a 2,679 MWe e potenza termica nominale pari a 6 MWt.

- la potenza elettrica nominale di ognuno dei 4 motori dell'unità di produzione è di 11.76 MWe , mentre la loro potenza termica è di 23.3 MWt ciascuno
- la potenza elettrica nominale del motore dell'unità di cogenerazione è di 2.679 MWe mentre la sua potenza termica è di 6 MWt.
- la potenza termica complessiva sarà pertanto pari a 99.2 MWt e quella elettrica di 49.72 MWe.

ART.2

Ai sensi dell'art.29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi dodici anni.

La Ditta sei mesi prima di detto termine è tenuta a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art.29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art.29-octies, aggiornando la documentazione a corredo dell'istanza, tenendo conto dell'adeguamento alle conclusioni sulle BAT;

ART.3

Il gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art.29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordecies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART.4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART.5

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Planimetria di riferimento Elaborato 11r_2017-E1 – Punti di emissione, datata 15/05/2018. Rev01
– **Allegato 1 al presente provvedimento**

I valori limite di emissione fissati nel seguente Quadro delle Emissioni in Atmosfera (trasmesso con nota del 12/09/2018) rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

Emissioni da monitorare in continuo

PUNTO DI EMISSIONE		Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nm ³	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di	
Nuova numerazione	Numerazione ex DPR 203/88				h/gg	gg/a					kg/g	kg/a		ossigeno	Vapor acqueo
E1 E2 E3 E4		Produzione Sezione 1 n. 4 MCI	30	50.000	24	334	330	SCR OxCat	NOx (med. an.)	75	90,00	30.060	1,7/O	15%	
									NOx (med. gio)	85	102,00				
									CO (med. an.)	49	58,80	19.639			
									NH3 (med. an.)	10	12,00	4.008			
E5		Produzione Sezione 2 n. 1 Cogeneratore	12	15.000	24	334	120	SCR OxCat	NOx (med. an.)	75	27,00	9.018	0,8/O	15%	
									NOx (med. gio)	85	30,60				
									CO (med. an.)	49	17,64	5.892			
									NH3 (med. an.)	10	3,60	1.202			

Emissioni da monitorare non in continuo

PUNTO DI EMISSIONE		Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nm ³	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Solo se previsto tenore di	
					h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		ossigeno	Vapor acqueo
E1 E2 E3 E4		Produzione Sezione 1 n. 4 MCI	30	50.000	24	334	330	SCR OxCat					1,7/0	15%	
									CH ₂ O	15	0,8	6.012			
									CH ₄	500	25,0	200.400			
									Polveri tot	6	0,3	2.405			
									SO ₂	35	1,8	14.028			
E5		Produzione Sezione 2 n. 1 Cogeneratore	12	15.000	24	334	120	SCR OxCat					0,8/0	15%	
									CH ₂ O	15	0,23	1.804			
									CH ₄	500	7,5	60.120			
									Polveri tot	6	0,09	721			
									SO ₂	35	0,53	4.208			

Metodi Analitici per il controllo delle Emissioni in Atmosfera

La metodologia di misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico è quella prevista dalla **LG MTD-Linee Guida in materia di Sistemi di Monitoraggio**, pubblicate sul Supplemento Ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE, Serie Generale n° 135 del 13 Giugno 2005

Prescrizioni

- 1) L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è concessa limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportate nel QRE.
- 2) I valori limite di emissione fissati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.
- 4) Il Gestore dovrà sottoporre a monitoraggio in continuo i parametri NO_x, CO e NH₃, nonché portata, temperatura, tenore di ossigeno e umidità (salvo che non si utilizzino dispositivi per deumidificare il gas);
- 5) Il manuale di gestione SMCE dovrà essere predisposto in accordo con il Distretto ARTA di L'Aquila ed inviato prima della messa in esercizio. A seguito della valutazione e dell'approvazione di ARTA, lo stesso costituirà parte integrante dell'AIA.

6) Indicazione sulla marcia controllata dei camini

- a) Il Gestore, 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune, al Distretto ARTA, al Dipartimento Provinciale della ASL;
- b) Durante la marcia controllata, eseguita in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto di 15 giorni, l'azienda dovrà effettuare almeno due autocontrolli nelle condizioni più gravose di esercizio;
- c) Entro 45 giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, l'impresa dovrà comunicare all'Autorità Competente al Comune, al Distretto ARTA e alla ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata;
- d) La messa a regime degli impianti non può, di norma, durare più di 90 giorni. Qualora dagli esiti della marcia controllata si desuma la necessità di aggiornare il QRE autorizzato, il Gestore ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Competente e al Distretto ARTA competente per territorio, chiedendo contestualmente la modifica dell'Autorizzazione.

7) Indicazioni sui punti di prelievo dei camini

- a) Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.
- b) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- c) Le prescrizioni tecniche in oggetto di cui alle lett. a) e b) possono essere verificate dall'ARTA che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

8) **Indicazioni generali sulle postazioni di campionamento delle emissioni**

- a) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/2008 e successive modifiche).
- b) L'azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- c) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati. La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

9) **Modalità di effettuazione degli autocontrolli e verifica di conformità ai valori limite da parte di ARTA**

- a) La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria. Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.
- b) Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al

tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.

- c) Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione dei dati al Distretto ARTA di Chieti e all'A.C. (entro 24 ore dall'accertamento) come previsto dall'art.271 c.20 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

ART.6 MATERIE PRIME

La planimetria di riferimento Elaborato 11r_2017- C2 – Aree di stoccaggio - Rev. 02, datato 15/05/2019 – Allegato 2 al presente provvedimento

ART.7 SCARICHI IDRICI

La planimetria di riferimento Elaborato 11r_2017 – D1-AIA-EG- Reti Idriche – Rev.04, datato 30/07/2019 (prot.n. 22531/2019) - Allegato 3 al presente provvedimento

SCARICHI INDUSTRIALI

Scarichi Finali

Sigla scarico finale	Tipologia	Recettore	Coordinate	Modalità di scarico	Ore Giorno	Giorni anno	Volume massimo	
							m ³ /g	m ³ /anno
S1	Prima pioggia+ Tecnologiche+ domestiche	Fognatura consortile	UTM 33T 4658991.00 m N 409287.00 m E	S	6	365	0,46	+ 166 * numero eventi di prima pioggia
S2	Acque bianche	Fognatura bianca consortile	UTM 33T 4659001.44 m N 409283.37 m E	S	12	--	Volume meteoriche	Volume meteoriche

Scarichi Parziali

Sigla scarico parziali	Impianto di provenienza	Tipologia	Sistema di trattamento	Sigla scarico finale
S1	Rete di raccolta Servizi igienici Motori	Acque di prima pioggia Acque domestiche Acque oleose	Filtro a coalescenza e decantazione in vasca di calma Decantazione in Imhoff Filtro a coalescenza e decantazione in vasca di calma	S1
S2		Acque di dilavamento		S2

SCARICHI ACQUE METEORICHE (acque di prima pioggia)

Provenienza (descrivere la superficie di provenienza)	Sigla scarico finale	Coordinate	Superficie dilavata m ²	Recettore	Inquinanti potenzialmente dilavati	Modalità di raccolta, trattamento o di smaltimento
Area pavimentata del sito – acque prima pioggia	S1	UTM 33T 4658991.00 m N 409287.00 m E	6.650	Fognatura consortile	Idrocarburi/grassi e olii/ammoniaca/nitriti /nitriti/COD/BOD/Fosforo	Rete di raccolta acque bianche dopo disoleatore e decantazione.
Area pavimentata del sito – acque bianche	S2	UTM 33T 4659001.44 m N 409283.37 m E	6.650	Condotta consortile acque bianche		Rete di raccolta acque bianche dopo intercetto acque di prima pioggia

SCARICHI ACQUE DOMESTICHE

Sigla scarico finale	Abitanti equivalenti	Recettore	Coordinate	Impianto di trattamento
S1	10	Fognatura nera	UTM 33T 4658991.00 m N 409287.00 m E	Fossa imhoff (con scarico in fognatura)

Prescrizioni:

1. Il Gestore relativamente allo scarico delle acque reflue industriali (in corrispondenza del pozzetto di controllo) è tenuto al rispetto dei limiti previsti in Tab.3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., su un campione medio relativo a 3 ore di scarico (operativo all'intera durata dello scarico, se minore);
2. In corrispondenza del pozzetto di controllo deve essere allocato l'autocampionatore ed il misuratore di portata entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento di AIA;
3. Il Gestore è tenuto ad indicare con una sigla il pozzetto di controllo e misura delle acque industriali;
4. L'Azienda deve garantire che, attraverso un'ideale modalità operativa (tecnica e/o gestionale), sia resa completamente disponibile la vasca di prima pioggia entro, al massimo, 7 giorni dalla conclusione di un evento meteorico, anche nelle situazioni in cui l'evento precedente non ha riempito completamente la vasca;
5. Lo scarico delle acque eccedenti la prima pioggia sia intercettabile in caso di necessità (sversamenti sul piazzale);

6. L'impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque oleose siano mantenuti pienamente efficienti e funzionanti. A tale scopo, dovranno essere effettuate le opportune attività di verifica e manutenzione con la relativa periodicità, di: apparecchiature, pozzetti e dispositivi di disoleazione, nonché delle vasche, che dovranno essere svuotate con cadenza almeno annuale ed ispezionate allo scopo di verificarne lo stato di tenuta. Gli esiti delle verifiche dovranno essere opportunamente registrati e tenuti a disposizione per gli enti di controllo. Nel report annuale si dovrà dare evidenza dell'attività effettivamente svolta per il mantenimento dell'efficienza degli impianti di trattamento delle acque di scarico.
7. Le vasche non devono costituire soluzione di continuità fra l'impianto che genera lo scarico e lo scarico stesso.

ART.8 RIFIUTI

La planimetria di riferimento Elaborato 11r_2017-G1-D-AIA-EG - aree di deposito temporaneo rifiuti Rev. 3 datato 30/07/2019 (prot.n. 229849/2019) – Allegato 4 al presente provvedimento

Prescrizioni:

1. Tutti i rifiuti pericolosi devono essere stoccati in area adeguatamente protetta contro le intemperie, al fine di evitarne il dilavamento anche in condizioni diverse dal normale esercizio. La copertura delle aree di deposito rifiuti pericolosi deve essere idonea a proteggere i rifiuti anche in caso di eventi meteorici in presenza di vento;
2. I cassoni dovranno essere normalmente chiusi e dotati di etichetta recante il CER e le aree contrassegnate con segnaletica orizzontale;
3. Le aree adibite a deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi devono essere coperte, cordolate, dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti;
4. La cordolatura a separazione dei bacini di contenimento dei serbatoi dei rifiuti da quelli per lo stoccaggio di olio lubrificante (materia prima), deve essere idonea a resistere alla spinta idrostatica dell'eventuale fluido rilasciato.

ART.9 RUMORE

Prescrizioni:

1. Il Gestore, all'avvio dell'attività, deve effettuare il collaudo acustico post operam, inviandone gli esiti all'Autorità competente, al Comune e all'ARTA entro 60 giorni dall'effettuazione dei rilievi. Il collaudo sarà finalizzato a verificare, in particolare, i dati di potenza acustica delle sorgenti sonore posti alla base della valutazione previsionale nonché verificare il rispetto dei VLE, compreso il differenziale presso i recettori più prossimi, se applicabile. Qualora dalle misure si evidenziassero criticità rispetto alla valutazione di impatto acustico previsionale prodotta, l'azienda dovrà porre in essere i necessari interventi di contenimento delle emissioni sonore (agendo in prima istanza sulle sorgenti sonore per poi valutare l'adozione di schemi sulla linea di propagazione sorgente-ricettore), con riferimento alle BAT conclusions, ripetendo successivamente la valutazione di impatto acustico per verificare l'idoneità delle soluzioni poste in essere.

ART.10
ACQUE SOTTERRANEE E STATO DEL SITO

Prescrizioni:

1. Si ritiene che si possa accogliere la dichiarazione della ditta di esclusione dall'obbligo di redazione della relazione di riferimento solo a condizione che vengano messi in atto tutti i necessari accorgimenti tecnici e gestionali al fine di prevenire il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.
2. I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro ed eventualmente trattato opportunamente per il fluido contenuto, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso. Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
3. Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere se possibile definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni. L'azienda deve porre in essere procedure di verifica documentata dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario. Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate e cordolate, dotate di pozzetti di raccolta degli sversamenti.
4. Il Gestore è tenuto entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA a trasmettere all'ARTA e all'AC, le integrazioni relative all'approfondimento idrogeologico riportate nel parere ARTA n. 23581 del 2019 nel paragrafo "Stato del Sito": produrre un approfondimento mediante realizzazione di sezioni longitudinali e trasversali tarate su tutte le indagini precedenti (piezometri e sondaggi) con correlazione stratigrafica ed evidenza dei tratti ciechi e finestrati dei piezometri nonché dei dati di soggiacenza rilevati nelle varie campagne. Successivamente occorre effettuare una nuova campagna di monitoraggio del livello della falda su tutti i piezometri allo scopo di verificare la presenza di una circolazione idrica sotterranea e in tal caso ricostruire la piezometrica. In caso di necessità è opportuno che l'azienda ripristini eventuali piezometri che siano stati danneggiati o non risultino più utilizzabili;

**ART. 11
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Emissioni in Atmosfera

Monitoraggio Inquinanti

Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo		Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		Continuo	Discontinuo			
E1 E2 E3 E4 E5	CO	X		Determinazione analitica mediante tecnica ad infrarossi non dispersiva (NDIR) - UNI EN 14791:2006; UNI 10393; ISO 7935		Registrazione digitale
	NOx	X		Determinazione analitica mediante chemiluminescenza - UNI EN 14792:2006; UNI 10878; ISO 10849		Registrazione digitale
	NH3	X		Determinazione mediante cromatografia ionica dello ione ammonio - CTM 027/97		Registrazione digitale
	CH4		X	Determinazione mediante società terza specializzata e certificata	annuale	Rapporti di analisi
	CH2O		X	Determinazione mediante società terza specializzata e certificata mediante metodo di misurazione istantaneo	annuale	Rapporti di analisi
	SO2		X	Non misurato in quanto sempre rispettato ai sensi del D.lgs 152/06 parte III dell'allegato I alla parte V comma 1.3 (combustibile metano)	annuale	Rapporti di analisi
	Polveri		X	Determinazione mediante società terza specializzata e certificata secondo quanto previsto da UNI EN 12341 2014	annuale	Rapporti di analisi

Sistema di Trattamento Fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione e periodicità di manutenzione	Parametri di controllo	Modalità e frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1/E2/E3/E4/E5	SCR/ OxCat	Da definire in progettazione esecutiva	temperatura dei gas, carico del motore, contenuto di NOx	°C; % carico; mg/mc	Registrazione digitale

Emissioni in Acqua

Monitoraggio Inquinanti

Sigla scarico	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	pH	IRSA CNR - 2060	<i>Semestrale</i>	<i>Report analitico</i>
	BOD	IRSA CNR - 5120		
	COD	IRSA CNR - 5130		
	SST	IRSA CNR - 2090		
	NH3	IRSA CNR - 2060		
	NO2	IRSA CNR - 4050		
	NO3	IRSA CNR - 4040		
	P	IRSA CNR - 4110		
	Idrocarburi	IRSA CNR - 2060		
	Grassi e olii	IRSA CNR - 5160		
tensioattivi	IRSA CNR - 5170/5180			

Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Parametri di controllo del corretto funzionamento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Disoleatore	disoleatore		Integrità del manufatto	semestrale	Registro manutenzione
S1	Disoleatore	disoleatore	Controllo di livello	Funzionalità sonda	semestrale	Registro manutenzione
S1	Vasca di prima pioggia	Vasca di prima pioggia		Integrità del manufatto	annuale	
S1	Vasca di calma	Vasca di calma		Integrità del manufatto	annuale	

Rumore

Rilievi fonometrici esterni

Postazione di misura	Rumore differenziale	Valore	Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
A01				Triennale o ad ogni modifica	Rapporto di misurazione
A02					
A03					
A04					
A05					
A06					
A07					

Rifiuti

Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Manutenzione	130507*	recupero	Registro di carico e scarico	Annuale ed in occasione di variazioni del ciclo produttivo	Registro di carico e scarico/FIR
Manutenzione	130206*	recupero	Registro di carico e scarico		Registro di carico e scarico/FIR
Manutenzione	17 04 07	recupero	Registro di carico e scarico		Registro di carico e scarico/FIR
Manutenzione	150101	recupero	Registro di carico e scarico		Registro di carico e scarico/FIR
Manutenzione	150102	recupero	Registro di carico e scarico		Registro di carico e scarico/FIR

Manutenzione	150103	recupero	Registro di carico e scarico		Registro di carico e scarico/FIR
Manutenzione	150104	recupero	Registro di carico e scarico		Registro di carico e scarico/FIR
Manutenzione	150106	recupero	Registro di carico e scarico		Registro di carico e scarico/FIR
Manutenzione	150107	recupero	Registro di carico e scarico		Registro di carico e scarico/FIR
Manutenzione	150203	recupero	Registro di carico e scarico		Registro di carico e scarico/FIR
Manutenzione	190814	recupero	Registro di carico e scarico		Registro di carico e scarico/FIR

Acque Sotterranee

Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
MW01, MW03, MW05	Nitriti	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	Annuale	Report analitici
	benzene,	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Report analitici
	toluene,			Report analitici
	etilbenzene			Report analitici
	xilene			Report analitici
	Composti alifatici clorurati cancerogeni	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Report analitici
	Composti alifatici clorurati e non cancerogeni	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006		Report analitici
	idrocarburi totali	APAT-IRSA 5160 B/ EPA 5021 A		
	metallo del catalizzatore (da definire in sede di progettazione esecutiva se presente in tab.2 dell'All. 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs152/2006.			

Manutenzione e Calibrazione strumenti di monitoraggio in continuo

Sistema di misura	Metodo di taratura	Frequenza di taratura	Metodo di verifica	Frequenza di verifica	Modalità di registrazione e trasmissione dati
Sistemi di monitoraggio e controllo in continuo. Essi devono essere mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre					Indicare se si utilizzano registro, sistema informatico, altro.
Strumentazione NDIR tipo Ultramat 23 o similare	Sequenza automatica di autocalibrazione Zero eseguita automaticamente	12 ore	Ausilio di bombola campione	4/6 mesi	Registro informatico

Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti principali o parti di esso

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Da definire in progettazione esecutiva			
Analizzatore CO-NO-O2	Pulizia e controllo filtro al carburo di silicio sonda prelievo fumi al camino	1/anno	Registro informatico
Analizzatore CO-NO-O2	Sostituzione tubetti pompe peristaltiche e verifica rulli e molle delle pompe	1/anno	Registro informatico
Analizzatore CO-NO-O2	Sostituzione cartuccia filtro	1/anno	Registro informatico
Analizzatore CO-NO-O2	Sostituzione cartuccia catalitica convertitore NO2/NO	2/anno	Registro informatico
Analizzatore CO-NO-O2	Taratura Span canali CO-NO con bombola campione	4/anno	Registro informatico

Prescrizioni:

1. Per le emissioni in atmosfera le metodiche da utilizzarsi devono essere individuate univocamente con riferimento al c.17 dell'art.271 del D.Lgs. 152/06, pertanto laddove presenti dovranno utilizzarsi esclusivamente metodiche UNI EN. La metodica da utilizzarsi per SO₂ è la UNI EN 14791:2017. Per il monitoraggio annuale del parametro SO₃ la metodica sarà individuata in accordo con il Distretto di L'Aquila.
2. Per le emissioni in atmosfera l'azienda è tenuta al monitoraggio annuale del parametro SO₃ in aggiunta a quanto già proposto. Il VLE sarà definito successivamente al primo monitoraggio.

ART. 12
GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE
ESERCIZIO

Prescrizioni:

1. Comunicazioni in caso di malfunzionamento che comporti il rischio di superamento dei VLE o di altre condizioni di rischio ambientale

Nel caso di malfunzionamento di uno o più degli impianti di produzione e/o di abbattimento, che influisce in modo significativo sull'ambiente, ed ancor più nell'ipotesi di interruzione di tali impianti, il Gestore deve:

- a) Darne comunicazione senza ritardo e comunque entro otto (8) ore dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale ARTA, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- b) Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino del normale funzionamento e comunque non oltre 48 ore dall'evento;
- c) In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che la situazione sia opportunamente monitorata mediante analisi in continuo o discontinue con cadenza almeno giornaliera e trasmesse tempestivamente al distretto Provinciale Arta competente;
- d) I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli enti, le azioni intraprese.
- e) L'azienda deve installare, se non già presenti, dispositivi atti a rilevare prontamente eventuali malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento ed interrompere, nel rispetto dei tempi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza, l'attività produttiva afferente a quel sistema di abbattimento fino al ripristino dello stesso.

2. Comunicazioni in caso di dismissione dell'attività

- a) In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, ARTA, Provincia;
- b) Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- c) Il gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato a:

- Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche,
- Comune territorialmente competente,
- ARTA Distretto provinciale competente,
- ASL territorialmente competente,
- Provincia territorialmente competente,
- Autorità Competente per l'AIA.

ART. 13
REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

Prescrizioni:

1. Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. Suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb). Il report costituisce uno strumento per le verifiche di conformità del presente provvedimento autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalla documentazione allegata si rilevassero durante il sopralluogo delle non conformità ne sarà data comunicazione alle AACCC per il seguito di competenza.
2. Il Gestore deve produrre una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione:
 - Andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
 - Modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
 - Esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
 - Descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.
3. Il Gestore deve accompagnare il report annuale con le seguenti tabelle compilate:

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positiv o	Negativ o	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN ATMOSFERA								

SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)								
RIFIUTI (indicare CER)								
EMISSIONI SONORE								
PIEZOMETRI								
ALTRO (indicare)								

INDICATORI DI PRESTAZIONE	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'AIA (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descrivere)
CONSUMI SPECIFICI							
FATTORI DI EMISSIONE							
ALTRI (INDICARE)							

IL PMC È STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Firma
Il Gestore

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.

5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

Prescrizione:

Con il report annuale il Gestore deve produrre il bilancio idrico basato sui dati misurati e non stimati (salvo che per l'acqua evaporata). A tale scopo dovrà disporre di contatori in numero sufficiente ad elaborare il bilancio.

ART. 14 PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

L'ARTA effettuerà contestualmente al sopralluogo il controllo della relazione che l'azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

ARIA

Campionamento ed analisi di un camino a scelta fra: E7, E16

Voce Campionamento
Polveri
Portata, Temperatura,
Umidità
O ₂
Metalli: Si, Na, Fe, Zn, Li, Cu, Al, Mg, Pb, Cr, Mn
CO
NO _x
COT
HCl
HF
PCDD + PCDF
IPA

Campionamento ed Analisi emissione di un camino a scelta fra: E8, E9, E10, E11, E12, E13, E27

Voce Campionamento
Polveri
Portata, Temperatura,
Umidità
O ₂
COT
Fenolo
CO
NO _x
Formaldeide
Ammoniaca
IPA

Campionamento ed Analisi emissione di un camino a scelta fra: E17, E17bis, E32

Voce Campionamento
Polveri
Portata, Temperatura,
Umidità
O ₂
Formaldeide
Ammoniaca
Furfurolo
Fenolo

ACQUE DI SCARICO

Controllo effettuato sullo scarico S1 (pozzetto 1.1) - Campionamento ed analisi al pozzetto di scarico

Voce
Campionamento scarico di acque reflue
Solidi sospesi totali
pH
COD

Temperatura
Idrocarburi
Metalli: Al, As, Cd, Hg, Fe, Zn, Cu, Pb
Fosforo totale

ACQUE SOTTERRANEE - Controllo effettuato su 2 piezometri

Voce
Livello piezometrico
Campionamento
pH
Conducibilità
Metalli: Al, As, Cd, Hg, Fe, Zn, Cu, Pb
IPA
Idrocarburi
potenziale redox
alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni
solventi organici aromatici

ART.15

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

ART.16

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

ART.17

Il presente provvedimento sostituisce integralmente l'AIA n. 65/40 del 31/10/2008 e ss.mm.ii.

ART.18

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore, avvalendosi dell'ARTA.

ART.19

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto, salvo che non comportino più gravi violazioni, dà luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29 decies comma 9 della Parte II Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.

ART.20

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio"

del Dipartimento Dpc - Governo Del Territorio E Politiche Ambientali - con sede in Pescara, Corso V. Emanuele, 301, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, come da art. 29-quater comma 13 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

ART.21

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo;

ART.22

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

L'ESTENSORE
(Dott.ssa Silvia DE MELIS)
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Vincenzo COLONNA)
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris FLACCO)
f.to digitalmente